Data

Foglio



Centro Studi Internazionali e Comparati

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA



Filo diretto con il centro Marco Biagi / 316

Di cosa parliamo quando parliamo di lavoro agile

tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato", contenente una disciplina del cosiddetto lavoro agi-

Il primo nodo da sciogliere per poter affrontare una tematica è la sua definizione: nel contesto giuridico essa ha un valore ancor più pregnante, determinando l'ambito applicativo della disciplina. Risulta allora necessario interrogarsi sulla definizione di lavoro agile contenuta nel progetto governativo e sulle sue conseguenze applicative. La definizione (art. 1 comma 2) è articolata in tre lettere che dettano le modalità con cui "la prestazione di lavoro subordinato" deve svolgersi per essere definita lavoro agile. Si tratta di: "a) esecuzione della prestazione lavorativa svolta solo in parte all'interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derive verificare solo in parte dramento temporale prefissa- alla sua diffusione: non solo nu-

tecnologici per lo svolgimento della normativa in tema di ora-

I mese scorso è stata diffusa all'interno dei locali aziendali, to (stando alla lettera della norla bozza del disegno di legge non deve prevedere vincoli ma neppure per lo svolgimen-"Misure per la tutela del la- predeterminati di orario, risul- to della prestazione in sede). voro autonomo non imprendi- tando applicati soltanto i limiti Questa lettura ha conseguentoriale e misure volte a favori- massimi derivanti da legge e ze di rilievo, dal momento che re l'articolazione flessibile nei contrattazione collettiva. Tale nella maggior parte degli accorprevisione non è contenuta di il lavoro agile si configura nel cosiddetto ddl Mosca di cui quale prestazione svolta in partale progetto rappresenta so- te da remoto, ma in correlaziostanzialmente una evoluzione: ne temporale con la prestazioin quella sede era previsto qua- ne in sede, in conformità con le parametro temporale solo gli orari vigenti. Tali accordi riquello riguardante la percen- sulterebbero al di fuori tuale di orario svolto fuori dell'ambito applicativo della azienda (inferiore al 50%), co- proposta di legge sul lavoro agimunque derogabile. Si tratta- le, ma non sarebbero neanche va di un tentativo di coordina- riconducibili alla disciplina conmento tra la definizione di tele- trattuale e legale del telelavolavoro e quella di smartwor- ro poiché, come specificato in king, dal momento che la pri- numerosi accordi, rimane semma (vedi accordo interconfede- pre prevalente l'attività lavorale del 2004) si concentra sul rativa in azienda. Verrebbero, principio regola/eccezione nel- di conseguenza a crearsi, tre dila determinazione dell'appli - verse categorie nell'ambito cabilità della disciplina colletti- dei rapporti lavorativi che si va. Il tentativo di coordinamen- svolgano parte in azienda e parto viene meno, cosicché si con- te fuori: laddove il lavoro non figura come prestazione di la- sia svolto secondo le modalità voro agile anche quella svolta temporali dettate, esso potrà prevalentemente al di fuori ricadere nell'ambito del tradidell'azienda, che prima sareb- zionale telelavoro in alternanbe rientrata nella categoria del za, laddove la prestazione sia telelavoro in alternanza. Occor- regolarmente svolta al di fuori re segnalare che il riferimento della sede aziendale oppure vanti dalla legge e dalla con- ai soli vincoli di durata massi- configurarsi come una ulteriotrattazione collettiva; b) possi- ma non ha contenuto deroga- re forma di lavoro flessibile bilità di utilizzo di strumenti torio rispetto alla applicabilità ove, invece, la prestazione non sia prevalentemente offerta dell'attività lavorativa; c) as- rio di lavoro, la cui matrice eu- da remoto. Se tale previsione senza di una postazione fissa ropea, pone d'altro canto vin- potrebbe da un lato incentivadurante i periodi di lavoro svol- coli di rilievo rispetto agli inter- re uno sviluppo del lavoro agiti al di fuori dei locali azienda- venti legislativi in questo ambi- le nel senso di una maggiore li". Di particolare interesse e to. Esso ha una natura definito- destrutturazione temporale problematicità pare essere la ria, cui sembra conseguire che della prestazione, dall'altro laprevisione di cui alla lettera a), non potrà considerarsi lavoro to sembra, in realtà, configuper cui la prestazione, che si de- agile quello svolto in un inqua- rarsi come un possibile freno

Quotidiano

10-12-2015 Data

4 Pagina 2/2 Foglio

merose prestazioni lavorative ro agile e con la sua rilevanza una forzatura poco coerente

conquiste del lavoro

si svolgono ancora necessaria- organizzativa, che presuppon- con le diverse e variegate dinamente in tempi predetermina- gono adesione e fiducia delle miche produttive e organizzatiti e fissi, ma una definizione co- parti e uno spettro di soluzioni ve e una sostanziale riduzione sì strutturata contrasterebbe tale da rispondere a necessità delle possibilità di successo delanche con il carattere speri- ed esigenze diverse. La defini- la nuova disciplina. mentale dei programmi di lavo- zione comporterebbe, quindi,

Emanuele Dagnino

